

## REGIONE ABRUZZO

### LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2005, n. 9

**Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 42: integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 recante disposizioni in materia di elezioni regionali.**

(Pubblicata nel suppl. str. n. 1 del Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 1 del 12 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale n. 42/2004 le parole «due terzi» sono sostituite dalle parole «settanta per cento»; dopo le parole «in ogni lista provinciale» sono inserite le parole «e regionale».

Art. 2.

1. La legge regionale n. 42/2004 e' abrogata con eccezione dell'Art. 1, comma 1 cosi' come integrato e modificato dalla presente legge.

2. Alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale si applicano altresì le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108 cosi' come integrata dalla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Regione».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 febbraio 2005

PACE